



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO
Via Marotta n.14 83100 Avellino - tel. 0825790882**

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 2491 del 31/05/2022 con il quale sono state aggiornate le graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Avellino, a seguito delle operazioni di aggiornamento relative al personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;

RICHIAMATI: i propri precedenti provvedimenti con cui -in esecuzione di varie ordinanze cautelari sfavorevoli all'amministrazione emanate del TAR Lazio a seguito di rispettivi ricorsi interposti dai docenti ai quali era stato precluso l'inserimento nelle GaE- aveva proceduto ad immettere con riserva nelle suddette graduatorie i ricorrenti che verranno in seguito specificati;

ACCERTATO: che il Tar del Lazio con sentenze meglio specificate nella parte dispositiva, in sede di merito ha ribaltato le precedenti decisioni assunte in sede cautelare e, per l'effetto, ha respinto tutti i ricorsi;

VISTO: il decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019 -convertito con modifiche in legge n. 159 del 20 dicembre n. 219-, che ha apportato modifiche al Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 - convertito in legge dall'art. 4 della L. n. 96 del 9 agosto 2018- che ha inserito l'articolo 1-*quinques*, il quale nel dettare disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria stabilisce che *"al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico"*;

RITENUTO di dover dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali *de quibus*, meglio specificati nella parte dispositiva del presente decreto;

CONSIDERATO: che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso dal presente provvedimento

RITENUTO: di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, ed al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa:

DISPONE:

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali indicati ognuno a fianco dei nominativi dei docenti depennati e in applicazione della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che ha convertito con modifiche il decreto legge n. 2019 n. 126 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti:

art. 1 sono annullati tutti i provvedimenti con i quali sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente, nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva dei docenti generalizzati nell'elenco allegato al presente decreto

art. 2 per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1), gli stessi sono depennati (a cura di questo ATS) con effetto immediato dalle classi di concorso AAAA e/o EEEE delle Graduatorie ad Esaurimento in cui risultano attualmente inseriti.

art. 3 I Dirigenti Scolastici dei rispettivi Istituti presso cui i docenti prestano servizio con contratto a tempo indeterminato provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta trasformazione in contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno in ottemperanza al disposto del richiamato art. 1 quinquies L. 9 agosto 2018 n. 96 e ad effettuare, altresì le consequenziali modifiche al SIDI.

art. 4 I Dirigenti Scolastici dei rispettivi Istituti presso cui i docenti prestano servizio con contratto a tempo determinato in virtù di incarico annuale, procederanno, parimenti all'eventuale modifica di detti contratti se stipulati fino al termine delle attività didattiche, retrodatandone la scadenza al 30 giugno.

Art.5 I Dirigenti Scolastici delle scuole dove i docenti risultano comunque inseriti apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di prima e seconda fascia di loro competenza, provvedendo alla cancellazione dei docenti dalla prima fascia di Istituto, consentendone la permanenza o l'inserimento in seconda fascia e dandone altresì formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti adempimenti.

Art.6 Rimane impregiudicata la possibilità di esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA dalle leggi vigenti ed in particolare dall'art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare, eventualmente, le opportune rettifiche;

art.7 Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

art.8 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente
Fabrizio Perrella